



REPUBBLICA ITALIANA

141/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **60517** del registro di segreteria, proposto da

omissis (c.f. *omissis*), nato a *omissis* in data *omissis* e residente in

omissis(omissis), alla via *omissis*, rappresentato e difeso dagli avvocati

Chiara Chessa (c.f. CHSCHR82H68A390K; pec:

chiara.chessa@pcert.it) ed Eleonora Barbini (c.f.

BRBLNR81B49A390X; pec: avveleonorabarbini@puntopec.it) ed

elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avv. Mario

Bacci, alla via Luigi Capuana n. 207, in virtù di mandato in calce

all'atto di appello;

contro

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**, in
persona del Ministro e del Comandante *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'Ufficio Contenzioso trattamento economico, Centro
informatico amministrativo nazionale, come da atto di costituzione;

e

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
con sede in Roma, via Ciriaco De Mita 21, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia
congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Antonietta Coretti
(c.f. CRTNNT58D53L117B; pec: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it);
Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K, pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it);
Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O, pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it);
Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B57D883T, pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo
(c.f. CRCLDI68C66F839U, pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso
l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da
procura in calce all'atto di costituzione;

avverso

la sentenza n. 250/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la
Regione Veneto, depositata in data 29 luglio 2022;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 23 maggio 2024, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. Stefania Petrucci, l'avv. Eleonora Barbini per la parte appellante, l'avv. Lidia Carcavallo per l'Inps ed il capitano Teresa Grieco per il Comando Generale della Guardia di Finanza.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 18 gennaio 2023, *omissis*, ufficiale della Guardia di Finanza, ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale veniva rigettato il ricorso di primo grado finalizzato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla corretta costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps riferita al servizio prestato presso la Guardia di Finanza con inclusione degli anni di laurea asseritamente riscattati.

Con il primo motivo di doglianza, la parte appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 124, comma 1, e 32 del d.P.R. n. 1092/1973 per aver il Giudice di primo grado ritenuto erroneamente applicabile alla fattispecie in esame soltanto il primo comma del predetto art. 124, con esclusione dei commi successivi che, secondo l'appellante, disciplinano le modalità con cui si deve procedere alla costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps.

Secondo l'appellante, la sentenza impugnata incorrerebbe anche in un ulteriore errore di interpretazione della norma per aver ritenuto che la durata legale del corso di laurea non possa essere assimilata al

periodo di “servizio prestato”, reputando tale periodo alla stregua delle maggiorazioni figurative che, in base alla sentenza n. 8/QM/2011 delle Sezioni Riunite, non possono includersi in sede di costituzione della posizione assicurativa.

Al riguardo, la parte appellante si duole che, tuttavia, la pronuncia delle Sezioni Riunite riguardava la differente fattispecie degli aumenti figurativi correlati al periodo di imbarco e non l'ipotesi di riscatto del corso di laurea per il quale vige l'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973 in tema di riconoscimento, senza oneri, degli studi superiori richiesti agli ufficiali per la nomina in servizio permanente effettivo, norma tesa ad evitare la penalizzazione dei lavoratori che abbiano dovuto ritardare l'inizio della loro attività onde acquisire il titolo necessario per essere ammessi all'impiego e che risulta collocata al capo IV, parte prima, del citato d.P.R. n. 1092/1973 ovvero in posizione differente rispetto al capo III afferente agli “aumenti del computo di servizio” atti a garantire una particolare tutela per la gravosità ed i rischi del servizio prestato.

Ad avviso dell'appellante, anche la Corte costituzionale, con sentenza 39/2018, avrebbe ribadito l'eterogeneità tra le maggiorazioni figurative ed il riconoscimento/riscatto dei periodi di studio.

Pertanto, ritiene l'appellante che, per il caso del computo del periodo del corso di studi universitari, a differenza degli aumenti figurativi di servizio, l'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, effettuerebbe

una vera e propria equiparazione della durata legale del corso di laurea al servizio effettivo, confermata dall'art. 1783 del Codice dell'ordinamento militare e che, in assenza di espresse esclusioni, troverebbe applicazione anche nell'ipotesi di cessazione dal servizio senza conseguire il diritto a pensione, non potendosi, in tal caso, ipotizzare un riscatto a titolo oneroso non previsto dalla legge.

Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole per violazione e falsa applicazione dell'art. 124, comma 5, del d.P.R. n. 1092/1973 in combinato disposto con l'art. 40 della L. n. 1646/1962 e l'art. 32 del medesimo d.P.R. n. 1092/1973.

Secondo la prospettazione della parte appellante, come affermato in due pronunce della Sezione Giurisdizionale per la Puglia, l'art. 40 della L. n. 1646/1962, seppure richiamato dal solo comma 5 dell'art. 124 del d.P.R. n. 1092/1973 detterebbe, in via generale, per il personale dipendente da amministrazioni statali, la disciplina della costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, prevista dalla legge 2 aprile 1958, n. 322.

Al riguardo, l'appellante invoca un'interpretazione costituzionalmente orientata precisando che la Consulta, con sentenza n. 113/2001, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del predetto comma quinto dell'art. 124 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell'art. 40 della L. n. 1646/1962 nella parte in cui, per i periodi di studi che siano stati oggetto di riscatto, subordinano la

costituzione della posizione assicurativa alla condizione che, per gli stessi periodi, vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato.

Con il terzo motivo di doglianza, la parte appellante lamenta la violazione del principio comunitario del legittimo affidamento in merito alla durata legale del corso di laurea ai fini della costituzione della posizione assicurativa, poiché, con decreto n. 9 del 2.11.1994 adottato dal Comandante della 5° Legione della Guardia di Finanza di Udine e registrato alla Ragioneria dello Stato di Udine al n. 308 del 19.01.1995, sono stati riconosciuti, senza alcun onere di riscatto, i cinque anni di durata legale del corso di laurea ai fini del futuro trattamento di quiescenza e, con successivo decreto n. 5506 del 6.06.2005, registrato presso la Ragioneria provinciale dello Stato di Milano il 14.07.2006 al n. 41, la Guardia di Finanza quantificava l'importo dell'indennità *una tantum* dovuta indicando, tra la serie dei servizi, anche i cinque anni del riscatto di laurea.

L'appellante deduce, pertanto, che nessuna comunicazione adottata dalla Guardia di Finanza o dall'Inps negli anni dal 1998 al 2014 lo aveva informato dell'onere di pagare un riscatto per il riconoscimento della durata legale del corso di laurea essendo, peraltro, i provvedimenti di diniego intervenuti solo nel 2021.

In conclusione, l'appellante chiede l'accoglimento dei motivi di gravame, con conseguente condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Corpo della Guardia di Finanza a computare, ai fini della corretta costituzione della posizione assicurativa e senza oneri,

anche i cinque anni di durata legale del corso di studi per il conseguimento della laurea (1985-1990) già riscattati, o nella diversa misura ritenuta; in via subordinata, chiede di accertare il danno pensionistico derivante dalla mancata computazione degli anni riscattati ai fini contributivi, con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.

Con memoria depositata in data 2 maggio 2024, la parte appellante ha ribadito le proprie argomentazioni a sostegno dell'atto di gravame.

Con provvedimento depositato in data 22 dicembre 2023, si è costituito il Comando Generale della Guardia di Finanza riservandosi la successiva trasmissione di memorie difensive, ritualmente pervenute in data 2 maggio 2024 e con le quali l'amministrazione, dopo aver riassunto la vicenda e richiamato il quadro normativo in materia, ha eccepito che il riconoscimento del periodo corrispondente alla durata legale del corso di studi universitari rappresenta una maggiorazione figurativa spettante solo nel caso in cui l'interessato maturi i requisiti del diritto a pensione.

Al riguardo, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha richiamato anche la giurisprudenza delle Sezioni Riunite e delle Sezioni di Appello di questa Corte concludendo che gli anni di durata legale del corso di studi universitari devono essere esclusi dalla costituzione della posizione assicurativa del congedato senza diritto a pensione.

Inoltre, secondo il Comando Generale della Guardia di Finanza,

alcun affidamento potrebbe essersi ingenerato nell'appellante posto che, sin dal momento in cui ha richiesto il ricalcolo dei periodi ai fini della costituzione della posizione assicurativa, l'amministrazione ha tempestivamente rigettato la relativa istanza.

In conclusione, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha chiesto il rigetto dell'atto di impugnazione in quanto infondato, con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio.

Con memoria depositata in data 11 aprile 2024, si è costituito l'Inps chiedendo il rigetto dell'atto di gravame ed eccependo che l'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973 non troverebbe applicazione nel caso di lavoratori cessati dal servizio per dimissioni volontarie, con perdita dello *status* di militare ben prima della maturazione del diritto a pensione e che, ai fini della costituzione della posizione assicurativa, prevista dall'art. 124, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, l'espressione "*periodo di servizio prestato*" ivi contenuta deve intendersi come "*servizio effettivo*" e non come "*servizio utile*".

Né potrebbe invocarsi, secondo l'Istituto previdenziale, l'applicazione del quinto comma del suddetto art. 124 atteso che il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea previsto dall'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973 non è annoverabile tra i servizi computabili a domanda, tra cui rientra, invece, il riscatto a titolo oneroso disciplinato dall'art. 13 del medesimo decreto.

All'udienza del 23 maggio 2024, le parti presenti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

L'appellante, in congedo dal 1° agosto 1998, risulta aver prestato servizio nel Corpo della Guardia di Finanza dal 15.10.1990 al 14.01.1992 quale ufficiale di complemento e dal 19.12.1993 al 31.07.1998 quale ufficiale in servizio permanente effettivo, in possesso di idoneo titolo di studio (diploma di laurea in discipline economiche e sociali) e previo superamento di apposito concorso.

Con l'odierno atto di gravame, l'appellante, cessato dal servizio senza aver conseguito il diritto all'attribuzione della pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si duole per il mancato accoglimento da parte del Giudice di *prime cure* della domanda finalizzata al computo, ai fini alla corretta costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps, degli anni di durata legale del corso di laurea, già riconosciuti utili, ai fini del diritto al trattamento di quiescenza, con decreto n. 9 del 2.11.1994, adottato dal Comandante della 5° Legione della Guardia di Finanza di Udine e registrato alla Ragioneria dello Stato di Udine al n. 308 del 19.01.1995.

L'atto di appello è infondato e non merita accoglimento.

L'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973 prevede che: *“nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi. Si computano altresì gli*

anni corrispondenti al corso di studi universitari, di durata inferiore al corso di laurea, richiesti come condizione necessaria per la nomina in servizio permanente effettivo o per l'ammissione ai corsi normali delle accademie militari per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo".

L'art. 124, comma primo, del d.P.R. n. 1092/1973, abrogato dall'art. 12, comma 12 *undecies*, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, ma applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, per essere il citato decreto legge (31.07.2010) entrato in vigore successivamente alla data di pensionamento dell'appellante (1.08.1998), dispone che: *"qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato"*.

L'art. 40 della L. 22 novembre 1962 n. 1646, anch'esso abrogato dal D. L. n. 78/2010, ma applicabile alla vicenda in esame, prevede che: *"la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, prevista dalla legge 2 aprile 1958, n. 322, si effettua, per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e per gli iscritti agli Istituti di previdenza o all'Istituto postelegrafonici, pure per i periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento, purché si tratti di periodi per i quali vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato e a condizione che tali periodi non siano*

coperti da contribuzione nell'assicurazione predetta".

Secondo i primi due motivi di doglianza dell'appellante che possono essere congiuntamente esaminati, il Giudice territoriale non avrebbe correttamente applicato le disposizioni appena richiamate, non ponendo attenzione ai commi successivi dell'art. 124 del d.P.R. n. 1092/1973 che disciplinano le modalità con cui si deve procedere alla costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps finendo anche per erroneamente interpretare la sentenza delle Sezioni Riunite n. 8/QM/2011 che non trattava il tema del riconoscimento del periodo corrispondente alla durata legale del corso di studi universitari, ma il diritto alla maggiorazione figurativa per il servizio prestato a bordo di navi che veniva escluso dal computo delle anzianità per la costituzione della posizione assicurativa.

Osserva il Collegio che, con la su richiamata pronuncia, l'Organo di nomofilachia, nel valutare, ai fini della costituzione della posizione assicurativa, il computo di particolari servizi, ha chiaramente delineato, in via generale, la *"differenza di trattamento tra i militari che cessano dal servizio avendo conseguito il diritto a pensione - a favore dei quali il "servizio utile" di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 1092 del 1973 viene considerato nel calcolo della misura del trattamento pensionistico (art. 54 del d.P.R.) - e quelli invece che non hanno conseguito il diritto a pensione, a favore dei quali la costituzione della posizione assicurativa INPS considera il solo "servizio effettivo"*.

Reputa, pertanto, il Collegio che il richiamo operato dal Giudice di

prime cure, alla sentenza n. 8/QM/2011 delle Sezioni Riunite di questa Corte risulta pienamente conferente alla vicenda in esame essendo stata fornita risposta al quesito: *“se, ai fini della costituzione della posizione assicurativa, di cui all’art. 124, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, l’espressione periodo di servizio prestato, ivi contenuta, debba intendersi come servizio effettivo ovvero come servizio utile”*, espressamente affermando che il legislatore ha inteso *“riferirsi al servizio realmente, in concreto, effettivamente prestato, senza alcuna maggiorazione in ragione della particolare gravosità di alcuni servizi”*.

Rilevato, pertanto, che, secondo l’interpretazione fornita dalle Sezioni Riunite e dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, ai fini della costituzione della posizione assicurativa il *“periodo di servizio prestato”* richiesto dall’art. 124, comma primo, del d.P.R. n. 1092/1973 deve intendersi quale *“servizio effettivo”*, ne consegue, ad avviso del Collegio, che non può ricondursi, nell’ambito del servizio effettivo, il computo del periodo del corso legale di laurea previsto dall’art. 32 del medesimo decreto che, al pari degli aumenti nel computo dei servizi quali il servizio prestato a bordo di navi, costituisce una maggiorazione figurativa.

Occorre, inoltre, considerare che il beneficio concesso dall’art. 32 del citato d.P.R. n. 1092/1973, richiamato anche dall’art. 1860 del D. Lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare) assume *“carattere eccezionale e derogatorio”* (Corte Cost., sent. n. 270/2022) poiché, diversamente da quanto previsto dall’art. 13 del medesimo d.P.R. n.

1092/1973 per i dipendenti civili, consente non il riscatto, ma il computo, senza oneri, degli anni di durata legale del corso universitario per conseguire la laurea.

Peraltro, tale beneficio è riservato dal legislatore non a tutto il personale militare, come ad esempio il servizio di navigazione richiamato dall'appellante, ma soltanto agli *“ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea”* traendosi, così, ulteriore conferma della peculiarità ed eccezionalità della disposizione in esame.

Al riguardo, correttamente il Giudice territoriale non ha soffermato la propria attenzione sul dettato dell'art. 124, comma 5, del d.P.R. n. 1092/1973 relativo alla costituzione della posizione assicurativa per i *“servizi computabili a domanda”*, poiché, in tale ambito, non rientra l'art. 32 del predetto decreto che, in via eccezionale, dispone, in assenza di preventiva domanda, il riconoscimento ed il computo *ex se* della durata del corso legale di studi universitari richiesti per la nomina in servizio degli ufficiali.

La natura di maggiorazione figurativa, peraltro caratterizzata da evidente eccezionalità e peculiarità rispetto al quadro normativo generale in tema di riscatto, induce il Collegio, in assenza di una specifica disposizione normativa al riguardo, a ritenere escluso dalla costituzione della posizione assicurativa il computo del corso legale di laurea disciplinato dal citato art. 32.

A tale conclusione il Collegio giunge anche alla luce di

un'interpretazione sistematica della normativa in esame considerato che l'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973 è collocato tra le disposizioni speciali del capo IV del titolo II del citato decreto e relativo ai *"servizi computabili"* per i quali l'art. 8, ovvero la prima norma di tale titolo, al comma primo, precisa che tali servizi si computano *"ai fini del trattamento di quiescenza"*.

Tale computo deve, pertanto, ritenersi circoscritto alle ipotesi in cui è maturato il diritto al trattamento di quiescenza, posizione differente rispetto a quella del militare a cui l'ordinamento appresta la speciale tutela della costituzione di una posizione assicurativa presso l'Inps, non avendo maturato il diritto a pensione.

Trattasi di interpretazione avvalorata anche dalla lettura della sentenza n. 39/2018 della Corte costituzionale che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità del su richiamato art. 124 del d.P.R. n. 1092/1973, seppure con riferimento alla materia dell'aumento convenzionale dell'anzianità di servizio per lo svolgimento di servizi speciali, ha precisato che: *"la scelta di limitare la concessione del beneficio ai militari e ai dipendenti civili che cessino dal servizio dopo avere acquistato il diritto alla pensione non contrasta con il principio di eguaglianza"* e che: *"nel quadro di un contemperamento non irragionevole tra l'adeguatezza della tutela previdenziale e la sostenibilità degli oneri necessari a salvaguardarla si deve collocare la scelta di ancorare la posizione assicurativa al solo servizio effettivo, senza computare la maggiorazione figurativa"* (Corte Cost., sent. n. 39/2018).

Rileva, inoltre, il Collegio che la giurisprudenza contabile di appello, nell'escludere, in analoga fattispecie, dalla determinazione della posizione assicurativa presso l'Inps, il periodo previsto dall'art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, ha avuto modo di chiarire, in conformità alla su richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2018, che la disciplina dettata dall'art. 124, primo comma, del d.P.R. 1092/1973 non determina sperequazioni arbitrarie, *"rispecchiando un bilanciamento tra contrapposti interessi, che tiene conto della diversità delle situazioni comparate e non travalicando i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità"* (Sez. II App., sent. n. 226/2020).

Inconferente, risulta, poi, ad avviso del Collegio, il riferimento dell'appellante alla sentenza della Corte costituzionale n. 113/2001 che ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell'art. 124, comma quinto, del d.P.R. n. 1092/1973 e dell'art. 40, della L. n. 1646/1962, nella parte in cui, per i periodi di studi che siano stati oggetto di riscatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 citato d.P.R. n. 1092/1973, subordinano la costituzione della posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alla condizione che, per gli stessi periodi, vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato.

La questione di legittimità costituzionale afferiva, infatti, a disposizioni non pertinenti alla fattispecie in esame, ovvero ai servizi computabili a domanda di cui al già richiamato comma quinto dell'art. 124 del d.P.R. n. 1092/1973 ed all'art. 13 del medesimo

decreto dettato soltanto per i dipendenti civili e che, a differenza dell'art. 32, contempla la corresponsione di determinati oneri ai fini del riscatto.

Conseguentemente, alla luce delle molteplici ragioni evidenziate, deve rilevarsi l'infondatezza dei primi due motivi di gravame non potendo includersi nel provvedimento di costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps il periodo corrispondente alla durata legale del corso di studi (cinque anni) per il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'impiego.

Parimenti infondato, appare al Collegio, il terzo motivo di doglianza considerato che non avendo l'appellante effettivamente conseguito il diritto a pensione, a nulla rileva l'invocato principio di affidamento per l'intervenuto decreto n. 9 del 2.11.1994 del Comandante della 5° Legione della Guardia di Finanza di Udine di riconoscimento degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari intervenuto, tuttavia, in quanto *"nominato ufficiale in servizio permanente effettivo"* e soltanto *"ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di quiescenza"*, poi non maturato dall'appellante per dimissioni volontarie.

D'altronde, è lo stesso appellante, in sede di gravame, a riportare che, con domanda del 12.10.1994, chiedeva il riconoscimento dei cinque anni di durata legale del corso di laurea ai fini del *"futuro trattamento di quiescenza"*.

Alcun affidamento poteva, quindi, ingenerare, nei confronti

dell'odierno appellante, il decreto su richiamato espressamente emanato sulla base della normativa dettata dal d.P.R. n. 1092/1973 stante la specifica disciplina di cui all'art. 32 del citato d.P.R. e che, si ribadisce, non prevede una fattispecie di riscatto del periodo di laurea, tant'è che non risulta versato alcun onere.

Infine, come rilevato dal Comando Generale della Guardia di Finanza, l'amministrazione ha tempestivamente rigettato l'istanza con la quale l'appellante ha richiesto il ricalcolo dei periodi ai fini della costituzione della posizione assicurativa, così confermandosi che non poteva sorgere alcun legittimo affidamento.

Conclusivamente il Collegio, assorbita ogni altra questione, ritiene di dover rigettare l'atto di appello proposto da *omissis*, con integrale conferma della sentenza di primo grado.

Si dispone la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., per la sussistenza di non univoci orientamenti giurisprudenziali presso le Sezioni di primo grado.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra questione, rigetta l'atto di appello proposto da *omissis*, iscritto al n. **60517** del ruolo generale, con integrale conferma della pronuncia di primo grado.

Spese di difesa compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Stefania Petrucci

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 07/06/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi